

CONVENZIONE TRA

1. **Associazione Milano & Partners**, con sede legale in Milano, piazza della Scala 2, codice fiscale 97726610153 e partita IVA 11016320969 (di seguito, **Associazione** o **Milano&Partners**);

e

2. **[•]**, con sede legale in **[•]**, via **[•]**, Partita IVA **[•]**, C.F. **[•]** e numero di iscrizione al registro delle imprese di **[•]** (di seguito, **Partner**);

L'Associazione e il Partner di seguito anche **Parte** (individualmente) o **Parti** (congiuntamente).

PREMESSO CHE:

- (A) In data 30 Luglio 2021, Vox S.p.A. ha presentato una proposta per l'erogazione e la gestione di un servizio c.d. di "city pass" istituzionale per la città di Milano da realizzare in partenariato pubblico-privato con Milano&Partners (di seguito, la **Convenzione**), ai sensi e per gli effetti degli articoli 180 e ss. del "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito, il **Codice**).
- (B) In data 14 dicembre 2021 all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui alla precedente premessa A, l'Associazione ne ha riconosciuto la fattibilità e la coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'Associazione, creata proprio al fine di attivare collaborazioni e partnership con imprese private attive nei settori di riferimento, e ha deciso di esperire una procedura ad evidenza pubblica rivolta alla stipula della Convenzione, prevedendo un diritto di prelazione in capo al proponente.
- (C) All'esito della procedura di gara, in data **[•]** l'Associazione ha individuato il soggetto con cui stipulare la Convenzione.
- (D) All'esito della procedura di gara, dopo l'aggiudicazione, il Partner ha la facoltà di costituire una società di progetto nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, con capitale minimo pari a _____, che diventerà parte della Convenzione subentrando al Partner e assumerà a tutti gli effetti la qualità di Partner ai sensi della Convenzione senza necessità di approvazione o di autorizzazione da parte dell'Associazione, ferma restando la responsabilità solidale del Partner nei confronti di Milano&Partners.
- (E) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice relative al partenariato pubblico-privato il Partner ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, il **PEF**), nel quale sono stati fissati i seguenti presupposti e condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Convenzione, per un periodo di anni 5 (cinque) anni:
 - a. che il perimetro della Convenzione relativo al servizio offerto dal Partner sia quello descritto nella documentazione posta a base della procedura ad evidenza pubblica; ogni variazione sostanziale del perimetro della Convenzione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
 - b. che la quantità e la qualità dei servizi siano quelli offerti dal Partner, come descritti al successivo articolo 6;
 - c. che le obbligazioni a carico dell'Associazione siano quelle descritte nel successivo articolo 8;
 - d. che non sia previsto alcun canone in favore del Partner, ma unicamente la realizzazione da parte dell'Associazione delle attività descritte al successivo articolo 8;
- (F) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Convenzione è espresso e descritto dagli indicatori contenuti nel PEF.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. NORME APPLICABILI

Alla Convenzione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 179 comma 3 del Codice.

3. CONDIZIONI GENERALI

- 3.1 La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
- 3.2 Le Parti sono dotate dei poteri e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti e si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- 3.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti delle Parti che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
- 3.4 Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione della stipula della Convenzione è stato notificato alle Parti.

4. OGGETTO

- 4.1 La Convenzione ha per oggetto la realizzazione e gestione del servizio di city pass per la città di Milano da realizzare in partenariato pubblico-privato (secondo le disposizioni di cui agli articoli 180 e ss del Codice) come puntualmente descritto nel progetto di gestione presentato in gara dal Partner (di seguito, il **Progetto di Gestione**) in Allegato "Progetto City Pass Milano" al Contratto (di seguito, il **Servizio**).
- 4.2 Sono escluse dalla Convenzione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

- 5.1 La Convenzione ha durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione.
Non sono consentite proroghe o rinnovi. È prevista unicamente la facoltà per l'Associazione di prorogare la Convenzione nelle more e per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente nelle forme consentite dalla legge.

6. OBBLIGHI DEL PARTNER

- 6.1 Il partenariato consiste nelle attività descritte nel Progetto di Gestione. In particolare, il Partner si obbliga in partenariato pubblico-privato a progettare, sviluppare, realizzare, gestire e promuovere un city pass istituzionale interamente digitale e conforme alle caratteristiche descritte nel Progetto di Gestione che includa l'offerta di servizi turistici e culturali e agevolazioni nel trasporto pubblico indicate nel Progetto di Gestione (di seguito, il **City Pass**).
- 6.2 Nell'ambito del partenariato è inclusa la prestazione delle seguenti attività e di quelle ad esse ancillari e strumentali, come meglio indicate nel Progetto di Gestione:

Attività di sviluppo

- (a) curare le attività di sviluppo tecnologiche necessarie per realizzare e mantenere in funzione ed efficienza gli strumenti digitali di gestione e fruizione del City Pass, consistenti principalmente:
 - (i) nello sviluppo di un applicativo mobile di accesso al, e gestione del, City Pass disponibile per le piattaforme iOS e Android e scaricabile dai due principali store online, ossia Apple App Store e Google Play Store (di seguito, per brevità, l'**App**) che comprenda anche una mappa interattiva e contenuti illustrativi (incluse audioguide) relative alle attrazioni della città (di seguito, i **Contenuti**);
 - (ii) nella creazione di un portale online B2C, che permetta agli utenti l'accesso a due delle funzioni dell'App come meglio descritte nel Progetto di Gestione, ossia la funzione marketplace e la funzione check-in (di seguito, il **Portale B2C**);
 - (iii) nella creazione di un portale online B2B, che permetta l'accesso ai fornitori dei servizi ricompresi nel City Pass (es. strutture museali) affinché possano controllare e gestire le fasce orarie degli accessi. Inoltre, che lo stesso portale permetta ai rivenditori di generare i codici QR del pass e ottenere il resoconto delle vendite effettuate, delle fatture, dei metodi di pagamento nonché ulteriori informazioni (di seguito, il **Portale B2B**);

- (iv) nella continua manutenzione dell'App, del Portale B2C e del Portale B2B, i quali portali saranno ospitati nella piattaforma web messa a disposizione dall'Associazione (la **Piattaforma dell'Associazione**).
 - (b) stipulare a proprio nome (i) con i gestori dei musei e delle attrazioni inclusi nell'offerta del City Pass e con i gestori dell'accesso al Duomo di Milano i contratti, o ogni altro accordo, utili alla inclusione a favore degli utenti del City Pass dei titoli di accesso ai musei e attrazioni ora dette; e (ii) con i gestori dei servizi inclusi nell'offerta del City Pass, e in particolare anche con ATM, i contratti, o ogni altro accordo, utili alla inclusione a favore degli utenti del City Pass dei titoli legittimanti alla fruizione dei servizi ora detti (di seguito i gestori di musei, attrazioni e servizi ora detti, congiuntamente i **Gestori**, e i contratti e accordi di qualunque genere con i Gestori, i **Contratti**);
 - (c) curare la verifica del regime IVA da applicare al Servizio;
- Attività di distribuzione e promozione*
- (d) curare la distribuzione e vendita del City Pass direttamente e per il tramite dei soggetti individuati dal Partner, al prezzo concordato con l'Associazione e preliminarmente indicato nel PEF e nel Progetto di Gestione;
 - (e) incassare i proventi derivanti dalla vendita e distribuzione del City Pass e da eventuali sponsorizzazioni di terzi (di seguito i **Proventi Lordi**) tenendo una contabilità corretta e completa dei Proventi Lordi incassati;
 - (f) trattare in qualità di titolare del trattamento i dati personali dei soggetti che abbiano fruito del City Pass o dell'App nel rispetto della disciplina relativa al trattamento di dati personali, per finalità di erogazione dei servizi relativi al City Pass e di promozione del medesimo e dell'attività del Partner;
 - (g) inserire, su domanda dell'Associazione, la richiesta di consenso per l'ulteriore trattamento dei dati personali conferiti dall'interessato consistente nella comunicazione dei dati all'Associazione per sue finalità istituzionali di comunicazione e marketing;
 - (h) predisporre un *vademecum* dedicato agli eventuali rivenditori del City Pass allo scopo di formare il personale di tali rivenditori;
- Attività di assistenza e gestione*
- (i) fornire assistenza tecnica continuativa a fornitori dei servizi ricompresi nel City Pass e rivenditori del City Pass attraverso l'allestimento di canali di comunicazione diretti;
 - (j) fornire assistenza agli utenti attraverso l'allestimento di servizio di chat dedicata, presidiata almeno 8 ore al giorno da personale del Partner o da suoi fornitori e comunque sempre attiva con risponditore automatico e presa in carico della richiesta;
 - (k) fornire all'Associazione dati statistici aggregati relativi al comportamento, al numero e provenienza geografica dei fruitori del City Pass, nonché al loro spostamento all'interno della città (geolocalizzazione degli spostamenti in forma aggregata e anonima);
 - (l) eseguire, nel corso dell'intera durata della Convenzione, a proprie cura e spese, tutte le ulteriori attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
- 6.3 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Partner s'impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione e alla gestione del Servizio come sopra descritte a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto di Gestione e in linea con la tempistica ivi prevista, ferma restando la facoltà per il Partner di poter affidare tali attività ad altre società appartenenti al proprio Gruppo societario indicate nell'organigramma in allegato alla presente Convenzione nei limiti di quanto precisato in sede di proposta e/o offerta; resta fermo che il Partner rimane unico soggetto esclusivamente responsabile verso l'Associazione.
- 6.4 Il Partner si obbliga inoltre a) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione; b) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile; c) prestare l'assistenza, qualora richiesta dall'Associazione, in relazione ad attività di sua competenza; d) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
- 6.5 Sono a carico del Partner tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste a suo carico nella Convenzione.

6.6 Ove richiesto dall'Associazione, il Partner si obbliga, entro la data di sottoscrizione della Convenzione, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla prestazione del Servizio.

6.7 Il Partner si impegna inoltre a:

- (a) fornire all'Associazione, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Partner, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione;
- (b) informare tempestivamente l'Associazione in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione che nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, del Servizio;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
 - (iii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Partner, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Partner di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione.

7. RESPONSABILITÀ DEL PARTNER

7.1 Il Partner è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- (a) del corretto adempimento della proposta e della Convenzione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni ivi contenute e richiamate sono state dal Partner esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- (b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati all'Associazione o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Partner, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Servizio, nel corso della sua durata;
- (c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio e di ogni attività connessa.

7.2 Gli eventuali (laddove consentiti) affidamenti di lavori e di servizi a terzi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Partner, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Associazione della esatta esecuzione della Convenzione, anche per la parte affidata a terzi.

8. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 L'Associazione si impegna a:

- (a) individuare la denominazione ufficiale del City Pass
- (b) consentire al Partner l'utilizzo, esclusivamente in relazione al Servizio, del marchio "YESMILANO", solo a fini promozionali del City Pass ai termini e condizioni del contratto di licenza che verrà stipulato tra le Parti, previa autorizzazione del Comune di Milano;
- (c) cooperare con il Partner nella negoziazione e stipulazione dei Contratti;
- (d) cooperare con il Partner nella promozione del City Pass, supportandolo per l'accesso a canali di distribuzione del City Pass a disposizione dell'Associazione;
- (e) ospitare il Portale B2B e il Portale B2C sulla Piattaforma dell'Associazione secondo le modalità tecniche che verranno concordate con il Partner e mettere a disposizione del Partner i dati UDP relativi agli accessi e visite al Portale B2B e al Portale B2C;
- (f) distribuire il City Pass attraverso i punti di distribuzione turistica dell'Associazione, a fronte di una commissione sul prezzo di vendita pari al 15%;
- (g) riconoscere al Partner un'esclusiva quanto alla prestazione e gestione del Servizio per tutta la durata della Convenzione, impegnandosi a non stipulare con terzi accordi di qualunque genere che abbiano ad oggetto la prestazione dei medesimi servizi.

8.2 L'Associazione svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Partner attraverso il soggetto incaricato a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in coerenza con le pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, in ciascuna fase di prestazione del Servizio, effettuerà

il controllo anche sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo indicati nel Progetto di Gestione e nel PEF.

9. RISCHI

- 9.1 Il rischio di disponibilità, il rischio finanziario e il rischio operativo sia sul lato della domanda che dell'offerta sono a carico del Partner. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
- 9.2 L'allocazione dei rischi tra Associazione e Partner trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" allegato alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale.
- 9.3 Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Partner promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

10. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

- 10.1 Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dall'Associazione o concordate tra le Parti in sede di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi che determinino un impatto sull'equilibrio economico-finanziario della Convenzione, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Partner, possono dare luogo al relativo riequilibrio.
- 10.2 Ai fini del riequilibrio economico-finanziario della Convenzione dovrà tenersi conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Partner che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

11. FORZA MAGGIORE

- 11.1 Ai fini della presente Convenzione, è stabilito quale evento di forza maggiore un fatto straordinario ed imprevedibile estraneo alla sfera d'azione di entrambi i contraenti.
- 11.2 Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte colpita dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
- 11.3 Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore, come sopra definita. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Convenzione.

12. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

- 12.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, qualora in seguito a un evento di forza maggiore, come definito all'articolo 9, il Partner non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere, entro e non oltre tre giorni lavorativi, inviata all'Associazione un'informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento, nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente. Il Partner si impegna comunque ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità.
- 12.2 Resta fermo che nel caso la sospensione parziale o totale del Servizio si protragga per oltre due mesi, l'Associazione potrà recedere dalla presente Convenzione senza il riconoscimento di alcun onere in favore del Partner.

13. RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 13.1 Qualora durante il periodo di vigenza della presente Convenzione si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di rilevante entità, non previste, né prevedibili, al momento della formulazione della proposta e non imputabili al Partner, tali da pregiudicare, in positivo o in negativo, l'equilibrio economico finanziario, il Partner presenta all'Associazione apposita istanza di riequilibrio, che dovrà contenere l'indicazione delle ragioni che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario e la puntuale quantificazione in termini economici e finanziari dello squilibrio, nonché la

proposta delle misure volte a garantire il ripristino dell'equilibrio. All'istanza il Partner dovrà allegare i seguenti documenti:

- (a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
- (b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- (c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche le ragioni e i presupposti a fondamento della richiesta di revisione;
- (d) relazione dimostrativa dell'evento imprevisto e imprevedibile, non imputabile al Partner, dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- (e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.

13.2 Le Parti convengono sin da ora che rappresentano circostanze straordinarie ed eccezionali non previste, né prevedibili, al momento della formulazione della proposta e non imputabili al Partner:

- (a) gli eventi di forza maggiore come definiti all'articolo 9;
- (b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale di gestione del Servizio.

13.3 L'Associazione decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Partner entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Partner che hanno dato luogo alla revisione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Partner, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Associazione in misura proporzionale ai vantaggi ora detti.

13.4 Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione in caso di mancata adozione di misure e di azioni in ordine al riequilibrio.

14. INCONTRI DI COORDINAMENTO

14.1 Le Parti convengono di organizzare periodicamente incontri di coordinamento, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, con frequenza e modalità dalle stesse concordate, per discutere le questioni relative all'andamento della Convenzione.

15. REMUNERAZIONE

15.1 La remunerazione a favore del Partner per la prestazione del Servizio è costituita dai Proventi Lordi, detratti tutti i costi sostenuti dal Partner riconducibili alla prestazione del Servizio, inclusi tutti i costi sostenuti per la distribuzione del City Pass, e quanto previsto a favore dell'Associazione al successivo articolo 13.2. Le Parti danno dunque atto e convengono che il rischio di impresa della prestazione del Servizio, oltre che il rischio di impresa della domanda è interamente a carico del Partner.

15.2 Fermo quanto previsto nell'articolo 8.1 lettera (g) che precede, per ogni City Pass venduto, l'Associazione avrà diritto a un corrispettivo pari al 2% dell'importo incassato dal Partner al netto dei costi di incasso e gestione indicati nel PEF, e al netto di ogni imposta applicabile. La predetta percentuale è fissa e invariabile e non dipende dai volumi di vendita realizzati. Il corrispettivo dovuto dal Partner all'Associazione sarà corrisposto su base semestrale entro il giorno 15 di inizio di ciascun semestre a cominciare da quello successivo al semestre in cui avrà inizio la vendita del City Pass agli utenti, previo:

- (a) invio da parte del Partner all'Associazione dell'estratto conto contenente l'indicazione di ciascun City Pass venduto nel semestre di riferimento e l'indicazione di quanto complessivamente spettante all'Associazione;
- (b) presentazione al Partner della relativa fattura emessa dall'Associazione.

15.3 Rimane inteso che tutti gli importi che il Partner è tenuto a corrispondere all'Associazione ai sensi della presente Convenzione, inclusi gli importi previsti all'articolo 8.1 lettera (g) e all'art. 13.2, devono intendersi al lordo dell'IVA eventualmente applicabile e di ogni altro eventuale onere accessorio.

15.4 Fermo restando l'obbligo del Partner di cui al precedente articolo 13.2 lettera (a), l'Associazione potrà sempre monitorare i volumi di vendita accedendo alla sezione dedicata dell'App. Per tutta la durata della Convenzione sarà sempre nella condizione e nella possibilità di poter calcolare autonomamente, e senza necessità di cooperazione da parte del Partner, il corrispettivo di sua spettanza per ciascun semestre di riferimento.

Le parti convengono che se (e ogniqualvolta che) nel corso della durata della Convenzione il costo medio del totale dei costi diretti di biglietteria come indicati nel PEF (o successivamente variati nel corso della durata della Convenzione ai sensi del presente articolo) subissero variazioni uguali o superiori al 3% rispetto a quanto indicato nel PEF (o ai costi successivamente variati nel corso della Convenzione), il Partner potrà richiedere la revisione del costo del City Pass per la misura corrispondente. Tale revisione può essere tuttavia richiesta un massimo di tre volte nell'arco della Convenzione ogniqualvolta si verifichino le condizioni che precedono. Resta inteso che una variazione dei costi fissi del Partner di per sé non può essere motivo di richiesta di una revisione del costo del City Pass. La variazione del costo del City Pass deve essere sempre accompagnata da un progetto di miglioramento dell'esperienza utente del City Pass e degli strumenti digitali ad esso connessi, fermo che gli incrementi di costo per la progettazione e attuazione di questi miglioramenti non dovranno pregiudicare l'equilibrio del PEF.

16. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 Il Partner si impegna ad assolvere, pena la risoluzione del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio di cui all'Art. 1 della presente Convenzione.

A tal fine il Concessionario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 136/2010, sono i seguenti: IBAN: IT61I0303203000010000005561 aperto presso CREDEM, Agenzia Perugia, e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente sono i seguenti: Elio Epifani nato a Napoli il 30/07/1964, C.F. PFNLEI64L30F839B.

17. SUBAPPALTO

17.1 Il Partner indicherà le prestazioni contrattuali che intenderà subappaltare, all'atto dell'offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

17.2 Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

17.3 Il Partner è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

17.4 In caso di subappalto il Partner resta responsabile, nei confronti dell'Associazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Contratto.

17.5 Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

17.6 Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Partner, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

17.7 Le subappaltatrici, per tramite del Partner, devono trasmettere alla Associazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

17.8 Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'Associazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel disciplinare di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo contrattuale.

17.9 Il contratto di subappalto deve contenere la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

17.10 Per la natura del contratto, non è applicabile l'art. 174/7 D.Lgs. 50/2016.

17.11 Il subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

17.12 È fatto obbligo al Partner di comunicare all'Associazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto

obbligo al Partner di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

17.13 Successivamente all'aggiudicazione della convenzione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il Partner dovrà indicare all'Associazione i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Partner in ogni caso comunica all'Associazione ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

18. CAUZIONI

18.1 A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Partner presta la cauzione di importo pari al 10% del valore della Convenzione a favore dell'Associazione, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e gli obblighi previsti all'art. 103.

18.2 Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, il Partner si impegna a prestare all'Associazione un'ulteriore cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, ovvero dell'importo di Euro 27.000,00 (ventisette/mila/00) pari all'ammontare massimo delle penali previste dalla presente Convenzione ai sensi degli art. 18.1 e 18.2, e con le modalità di cui all'articolo 103.

19. POLIZZE ASSICURATIVE

19.1 Il Partner ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Partner si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di euro 1.000.000,00 per sinistro e euro 1.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Convenzione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Partner alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

- (a) i danni o pregiudizi causati all'Associazione, ai dipendenti e consulenti dell'Associazione medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Partner o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
- (b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere all'Associazione e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Partner nell'ambito della Convenzione;

19.2 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Partner che dovrà consegnare all'Associazione, almeno 20 giorni prima della data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

19.3 Il Partner dovrà consegnare all'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Convenzione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

20.1 Le Parti danno atto e convengono che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Marchio e al marchio "YES MILANO" e ai materiali promozionali sviluppati dal Partner nel corso della vigenza della Convenzione (diversi dall'App, dal Portale B2B, dal Portale B2C e dai Contenuti) saranno di esclusiva titolarità del Comune di Milano, che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi all'App, al Portale B2B, al Portale B2C e ai Contenuti saranno di esclusiva titolarità del Partner, e che il Partner avrà accesso alla Piattaforma dell'Associazione su cui verranno ospitati il Portale B2B e il Portale B2C.

20.2 Il Partner dichiara e garantisce che lo sviluppo e/o utilizzo dell'App, del Portale B2B, del Portale B2C e dei Contenuti nella prestazione del Servizio non violeranno i diritti di terzi, e si impegna a mantenere l'Associazione manlevata e indenne in relazione a ogni contestazione di terzi relativa alla

pretesa violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale quanto allo sviluppo e/o utilizzo dell'App, del Portale B2B, del Portale B2C.

20.3 Al termine della Convenzione, il Partner cesserà l'utilizzo della Piattaforma dell'Associazione. Il Partner si impegna, inoltre, ove richiesto dall'Associazione, a rimuovere dalla Piattaforma dell'Associazione il Portale B2B e il Portale B2C i cui diritti di proprietà intellettuale resteranno di titolarità del Partner.

21. PENALI

21.1 In caso di ritardo nell'avvio del Servizio, con ciò intendendosi l'effettiva commercializzazione e possibilità di utilizzo del city pass, rispetto ai termini stabiliti nella Proposta e nel progetto tecnico come definitivamente concordati tra le Parti, si applicherà una penale pari a Euro 150 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi di ritardo.

21.2 In caso di malfunzionamento dell'App che non consenta in alcun modo agli utenti di utilizzare il City Pass si applicherà una penale pari a Euro 150 per ogni giorno di indisponibilità del Servizio oltre i termini previsti negli SLA contenuti nel Progetto, fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi di ritardo.

21.3 Le penali sono applicabili soltanto nel caso in cui gli eventi/ritardi sopra indicati non dipendano, neppure parzialmente, dal fatto e/o dalla colpa dell'Associazione e/o da cause di forza maggiore.

22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL PARTNER

22.1 Qualora il Partner si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, l'Associazione potrà risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica del Partner (...).

22.2 La facoltà di cui al precedente articolo 22.1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

(a) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 15 e 16;

(b) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

(c) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

(d) inadempimenti delle obbligazioni poste a carico del Partner nella presente Convenzione;

(e) la reiterata prestazione del Servizio da parte del Partner al di sotto dei livelli e degli standard previsti nella proposta e nel progetto tecnico che abbia già comportato l'applicazione di penali di cui all'art. 18.1 sino a concorrenza di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

(f) applicazione di tariffe e prezzi diversi da quelli previsti nella proposta, nel progetto tecnico e nel PEF.

22.3 L'Associazione si riserva altresì il diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.

22.4 Il Partner si obbliga a risarcire e tenere indette l'Associazione per tutti i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo.

23. RECESSO

23.1 Le Parti potranno esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione, con preavviso di 30 (trenta) giorni, nei casi disciplinati dagli artt. 11.4 della Convenzione.

24. EFFETTI ALLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

24.1 Alla cessazione della Convenzione per causa diversa dalla naturale scadenza ai sensi dell'art. 5, in quanto necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Partner dovrà proseguire nella fornitura del Servizio alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione fino al subentro dell'Associazione o del terzo individuato dall'Associazione nella fornitura del Servizio nel termine indicato dall'Associazione e comunque non superiore a 90 (novanta) giorni e il Partner avrà l'obbligo di facilitare il subentro dell'Associazione o del terzo individuato dall'Associazione nei termini e limiti indicati all'articolo 24.2 che segue.

24.2 Alla cessazione della Convenzione per qualsiasi causa il Partner si impegna a (a) consentire alla risoluzione consensuale del Contratto con l'Associazione relativo all'uso del Marchio e cessare entro 90 (novanta) giorni da detta risoluzione (o entro il diverso termine indicato dall'Associazione ai sensi del precedente articolo 24.1) l'utilizzo del Marchio; e (b) trasferire all'Associazione o al terzo indicato dall'Associazione i dati personali degli interessati che stiano fruendo del City Pass fino alla data di cessazione dell'erogazione del Servizio da parte del Partner ai sensi del precedente articolo 24.1. Successivamente alla cessazione della Convenzione per qualsiasi causa (o con effetto a partire dal diverso termine indicato dall'Associazione ai sensi del precedente articolo 24.1) le Parti si impegnano a erogare il Servizio relativo ai City Pass emessi precedentemente alla cessazione della Convenzione e ancora attivi. Fermo quanto precede, successivamente alla cessazione della Convenzione, il Partner cesserà ogni utilizzo della Piattaforma dell'Associazione e l'Associazione cesserà qualsiasi utilizzo dell'App, del Portale B2B, del Portale B2C e dei Contenuti sviluppati dal Partner.

25. EFFICACIA

25.1 La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

26. COMUNICAZIONI

26.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra l'Associazione e il Partner s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

(a) per l'Associazione: milanosmartcity@legalmail.it;

(b) per il Partner: (...)

26.2 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

27. CONTROVERSIE

27.1 Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Milano.

28. SPESE

28.1 Con la sola eccezione delle spese di registrazione del Marchio, Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, e le spese indicate a carico dell'Aggiudicatario dal disciplinare di gara sono a totale carico del Partner.

Milano,

L'Associazione _____

Il Partner _____